

STATUTO
DELL'ENTE PER LA DISPUTA DEL TROFEO FRA LE QUATTRO
ANTICHE REPUBBLICHE MARINARE ITALIANE

Art. 1) E' costituito un ENTE per la disputa del Trofeo fra le quattro antiche Repubbliche Marinare Italiane.

Scopo dell'Ente è quello di rievocare e promuovere in Italia e all'Estero l'immagine di Amalfi, Genova, Pisa, Venezia e delle rispettive Regioni, anche ai fini turistici, culturali e socio economici: in particolare tale scopo sarà garantito da una Regata da disputarsi a turno ogni anno in una delle quattro Città già sedi delle Antiche Repubbliche Italiane, tra gli equipaggi rappresentanti le stesse.

A nessun titolo l'Ente potrà assumere carattere politico o religioso.

Art. 2) L'Ente avrà sede amministrativa e legale nella Città di Pisa

Art. 3) L'Ente è amministrato dai seguenti organi:

- a) Magistratura della Regata
- b) Comitato Generale
- c) Comitati Cittadini

Art. 4) la Magistratura della Regata è l'organo supremo dell'Ente.

Detta Magistratura è composta dei Sindaci pro-tempore delle quattro Città di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia.

La carica di Primo Magistrato della Regata che presiede la Magistratura spetta di diritto al Sindaco della Città nella quale deve essere disputata ogni anno la Regata.

Il Primo Magistrato viene nominato nell'atto costitutivo e dura in carica fino al 90° giorno successivo a quello nel quale si è disputata la Regata nella sua Città

La Magistratura sovrintende al regolare andamento dell'Ente.

Art. 5) Il Comitato Generale è l'organo tecnico - amministrativo collegiale dell'Ente.

Esso, a mezzo del suo Presidente, avrà la rappresentanza legale dell'Ente.

In detto Comitato sono rappresentate le quattro Città con tre membri ciascuna in conformità del disposto dei successivi articoli, oltre al Segretario per ciascuna di esse.

Presidente del Comitato Generale è il Presidente del Comitato Cittadino ove ha luogo per turno la Regata.

Il Comitato Generale è composto:

- Un Presidente
- Un Segretario
- Dieci Consiglieri

Il Segretario del Comitato Generale è il Segretario del Comitato Cittadino della Città ove è di turno la Regata.

Il Comitato Generale dovrà obbligatoriamente convocare due riunioni è cioè: una precedente e una successiva la disputa della Regata; potrà comunque riunirsi ove disporrà il Presidente, tutte le volte che sarà necessario.

La convocazione delle riunioni dovrà essere fatta per scritto con preavviso di quindici giorni salvo casi di urgenza.

Art. 6) Il Comitato dura in carica quattro anni.

Art. 7) Il Comitato Cittadino è l'Organo tecnico che in ognuna della quattro Città provvederà all'esecuzione dei deliberati degli Organi superiori e dal compimento di tutti

quegli atti e di quanto si rende necessario per lo svolgimento delle manifestazioni della disputa della regata, curando l'applicazione del relativo regolamento tecnico compilato a cura del Comitato Generale.

Il Comitato durerà in carica quattro anni.

Art. 8) Il Comitato Cittadino è nominato dal Sindaco di ciascuna delle quattro Città. Nell'ambito delle norme generali dettate dal presente Statuto, sentiti gli Enti pubblici che hanno contribuito allo sviluppo della manifestazione, ciascun Comitato Cittadino potrà definire la propria struttura e le proprie modalità operative, tenuto conto delle specifiche consuetudini locali.

Il Comitato Cittadino è di regola così composto:

- Un Presidente
- Almeno un Vice Presidente
- Un Segretario
- Un Tesoriere
- Un Provveditore
- Almeno sei Consiglieri
-

Art. 9) Di tutte le riunioni dovrà essere redatto processo verbale di cui dovrà essere inviata copia agli Enti interessati.

Art. 10) L'Ente raggiungerà i propri scopi mediante i seguenti introiti:

A) un contributo da parte degli organi centrali dello stato interessati alla effettuazione della manifestazione.

B) un contributo dei Comuni e degli Enti provinciali per il Turismo in misura da stabilire.

C) eventuale provento derivante dalla organizzazione di lotterie od altro.

D) eventuali contributi di altri Enti e persone.

E) eventuali sovvenzioni derivanti da accordi di sponsorizzazione con impresa o di altri consimili soggetti economici possono essere stipulati dal Comitato Generale e/o dai quattro Comitati Cittadini; in quest'ultimo caso tuttavia l'accordo avrà valore previo parere favorevole del Comitato Generale. I quattro bilanci costituiscono il bilancio generale dell'Ente. Ogni Sindaco pro - tempore nominerà un funzionario con il compito di controllo contabile: le quattro relazioni costituiranno la relazione dei revisori dei conti del Comitato Generale.

Art. 11) Il Comitato Generale deve svolgere la propria azione in armonia con le norme degli Enti di carattere pubblico.

Art. 12) Di tutte le pratiche interessanti i beni patrimoniali dell'Ente, delle relative aggiunte, variazioni, ecc. dovrà essere data tempestiva comunicazione ai quattro Comitati Cittadini.

Art. 13) Copia degli atti, tutti assunti dal Comitato Generale dovrà essere inviata per conoscenza ai Comitati Cittadini; ad essi dovranno pur essere notificati i nominativi dei componenti i vari Comitati e le rispettive variazioni entro quindici giorni dalla data in cui si sono verificate.

Art. 14) Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto sarà decisa dal Comitato Generale.